



PARERE MOTIVATO
n. 124 del 24 GIUGNO 2014
(odg 01 del 24/06/2014)

OGGETTO: Comune di CORTINA D'AMPEZZO (BL)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21/01/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- Il Comune di Cortina d'Ampezzo ha approvato con DGC 16 del 5.02.09, n.34 del 2.03.09 e n. 159 del 3.09.09 il "Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale. Il Comune ha sottoscritto l'Accordo di Pianificazione in data 19.09.09. Con DGC n. 10 del 24.01.12 e n. 50 del 14.03.12 il Comune ha deliberato il recesso dell'accordo di pianificazione.
 - In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.
 - Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della



redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione.

- Con DCC n. 32 del 20.03.12 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.04.
- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune con Avviso di Deposito n. 399/2012, nel Bur n. 46 del 15.06.12, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani: "il Corriere del Veneto" del 29.05.13, "Il Gazzettino" e "il Corriere delle Alpi" del 30.05.12.
- Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Servizio del Comune le osservazioni pervenute sono 192 osservazioni, di cui 44 fuori termine e 66 inerenti questioni ambientali.

DATO ATTO che:

La Commissione Regionale V.A.S., con parere n. 64 del 30.07.2009, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale Comunale del Comune di Cortina D'Ampezzo, con prescrizioni che dovevano essere ottemperate in sede di stesura del Rapporto Ambientale.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità precedente con le note:

- Prot. N. 10023/2012 del 23/05/2012;
- Prot. N. 257367 del 04/06/2012;
- Prot. N. 15491 del 30/07/2013;
- Prot. N. 1013 del 21/01/2014;
- Prot. N. 1031 del 21/01/2014;
- Prot. N. 9380 del 21/05/2014;

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la valutazione di Incidenza N. 100/2014 del 10/04/2014 con la quale il Servizio Pianificazione Ambientale Regionale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni;

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. **01** esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data **24/06/2014** predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV e dal Servizio Pianificazione Ambientale della suddetta struttura, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti strategici significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritano una particolare attenzione in fase di pianificazione.
- Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
- La metodologia, ancorché di natura qualitativa e applicata alle azioni strategiche che potenzialmente potrebbero generare effetti negativi sul territorio, risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione strategica del piano. Alla



luce delle integrazioni fornite durante l'iter istruttorio è stato possibile approfondire alcuni aspetti valutativi ed evidenziare però che non tutte le azioni possono ritenersi completamente valutate e valutabili anche alla luce delle modalità attuative delle stesse ricondotte ad Accordi di cui all'artt. 6 e 7 della L.R. n.11/2004 e/o a Programmi complessi, e molto spesso al P.I.

Il valutatore ha esplicitato le singole azioni del PAT dettagliando per ogni areale di trasformazione una descrizione in merito alle future possibili destinazioni d'uso. Per alcuni ambiti considerati sono state ipotizzate con certezza le destinazioni d'uso mentre per altri non sono stati chiaramente esplicitati chiari orientamenti per il riutilizzo, demandati al P.I. nella fase attuativa.

Le scelte strategiche del PAT sono mirate ad un mantenimento delle aree consolidate esistenti favorendo interventi di recupero e mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti e/o previste dalle schede del PRG. Ogni intervento di modifica e variante, previsti dal piano, attuabili mediante Accordi e Programmi complessi, comporteranno specifico approfondimento valutativo in sede di definizione dell'intervento. Essendo le azioni strategiche del PAT quasi completamente inserite in contesti di urbanizzazione consolidata e prevedendo le stesse un "riordino dell'edificato esistente" si evidenzia che le modifiche di destinazione d'uso devono essere attuate solo con Accordi di programma di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. n.11/2004 e/o a Programmi complessi.

- Relativamente al recupero delle volumetrie demolite in tali ambiti e a fronte del "diradamento volumetrico" previsto, il piano prevede la collocazione di nuovi interventi anche in continuità dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata. Tale azione si configura come una "variante" alla delimitazione del tessuto consolidato evidenziato nella tavola 04 della trasformabilità.
- Relativamente alla definizione dei crediti edilizi derivanti sia dal diradamento volumetrico sia da azioni di disboscamento, si prende atto che l'atterraggio può avvenire in regime di Accordo ai sensi dell'art. 6 e 7 della L.R. n. 11/2004. Sul punto si precisa che tale azione dovrà essere adeguatamente valutata qualora messa in atto, specialmente riferita al P.I.
- Alla luce della metodologia utilizzata, del grado di dettaglio della stessa e della particolarità di alcune azioni strategiche sono emerse ulteriori considerazioni.
- Per quanto riguarda le **Aree idonee per il miglioramento della qualità urbana** (art. 15 c.11, 12) ove non siano state chiaramente esplicitate le funzioni future, demandate al P.I. ed alla fase progettuale successiva per la definizione specifica, per le disposizioni planivolumetriche e per la modalità attuativa (*Accordi di programma di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. n.11/2004 e/o a Programmi complessi*), e dove vi siano delle variazioni sulle destinazioni d'uso o la valutazione non ha fornito sufficienti elementi, dovranno essere previste successive Verifiche di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013.

Rientrano in questa tipologia di interventi le seguenti aree:

- *area aeroportuale (realizzazione nuovo eliporto e sistemazione area boscata);*
- *area per potenziamento e miglioramento servizi sportivi con inserimento attività commerciali nell'ambito del polo di Fiammes;*
- *area posta lungo la SS51 a nord dell'abitato di Cortina;*
- *area dell'istituto sanitario "Codivilla Putti di Cortina";*
- *altri ambiti minori;*
- Per quanto riguarda invece le **Aree di Riqualificazione e Riconversione** (art. 15 c.14, 15, 16) ove non siano state chiaramente esplicitate e valutate le funzioni future, demandate al P.I. per la definizione specifica, per le disposizioni planivolumetriche e per la modalità attuativa, dovranno essere previste successive Verifiche di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013.

Rientrano in questa tipologia di interventi le seguenti aree:

- *area ricettiva in località campo di sopra;*



- *area struttura ricettiva in località Fiemmes;*
- *area ex polveriera;*
- *altri ambiti minori;*
- Per quanto riguarda gli ambiti cartografati nella tavola n.04 della trasformabilità attuabili mediante **Programmi complessi** si rileva che non si riscontrano nelle NTA del Piano elementi di dettaglio in merito alla loro attuazione e pertanto si ritiene che, anche alla luce delle indicazioni riportate nel R.A. integrato, tutti gli interventi riferiti a tale modalità attuativa dovranno essere sottoposti a successiva Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013.
Rientrano in questa tipologia di interventi le seguenti aree:
 - *area impianto di bob;*
 - *area ex stazione e spazi limitrofi;*
 - *ambito dello stadio olimpico del ghiaccio e sue pertinenze;*
 - *aree per sede aziendale società cooperativa iniziative ampezzane e nuove attività artigianali;*
 - *aree minori;*
- Per quanto riguarda la definizione delle **Aree di urbanizzazione consolidata** (art. 15 c.1, 2, 3, 4, 5, 6) che comprendono i nuclei storici, e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo, sono sempre ammessi gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto del PRG e delle schede di progetto correlate ove non in contrasto con le previsioni del PAT. Le variazioni di tali previsioni, peraltro attuabili mediante Programmi Complessi o Accordi, dovranno essere sottoposti a successiva Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013.
- Per quanto riguarda i **Servizi e le Infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza** (art. 15 c.19, 20, 21) il PAT prevede il potenziamento del sistema attuale delle attrezzature e dei servizi demandando al P.I. le localizzazioni, gli interventi ammissibili e le modalità attuative. Per tali motivi si ritiene che per tali interventi vengano sviluppate successive Verifiche di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006.
- Con riferimento alla presenza di ambiti boscati di nuova formazione il PAT individua l'azione di **restauro paesaggistico ed ambientale** prevedendo l'eliminazione con generazione di credito edilizio da approfondire in sede di P.I. Si ritiene comunque che prima dell'approvazione del piano, relativamente all'utilizzazione delle aree boscate, debba essere svolta una verifica di coerenza con le strategie previste dalla pianificazione forestale regionale.
- Fra le azioni strategiche di Piano ricopre un ruolo decisamente importante l'**Accordo di Programma Ex Art. 32 – L.R. 35/2001: “Riqualficazione di Cortina e Rilancio dell'Economia turistica finalizzata alla candidatura dei campionati mondiali di Sci alpino del 2017** (spostato a data da destinarsi).
Tale azione prevede alcuni contenuti puntuali tutti finalizzati a riqualificare ambiti ed attrezzature necessari per la candidatura di Cortina all'appuntamento sportivo del 2017 (o 2019); tali interventi prevedono:
 - l'ambito dell'ex stazione ferroviaria e del comparto F99 (realizzazione di Parcheggio scambiatore Multipiano di circa 500 posti auto + standard) oltre che tutta la modifica della viabilità di attraversamento di Cortina, il recupero dell'edificio dell'ex stazione, la costruzione del nuovo Auditorium, la realizzazione di strutture ricettive e commerciali e la realizzazione di un parco pubblico.
 - La ridefinizione della Porta di Accesso del paese e l'adeguamento della viabilità sono accompagnati da importanti interventi riguardanti il settore sportivo (pista Bob e relativo complesso sportivo e ricettivo specializzato per la disciplina).



- Trasferimento dell'attuale piscina e sua nuova posizione nelle vicinanze dello stadio Olimpico. Realizzazione del centro benessere e del parcheggio di servizio. Recupero della struttura della vecchia piscina con riconversione della stessa ad uso ricettivo.
- Inserimento del sistema Ampezzano nel più ampio sistema dello Skipass Dolomiti con la realizzazione di una galleria di collegamento per sciatori con S. Vigilio di Marebbe. (intervento stralciato dal Piano Neve).
Per tali interventi (art. 15 c. 16, 17, 18), non essendo stato dettagliato alcun elemento progettuale, si prevede una successiva valutazione di sostenibilità.
Dalla analisi della tavola n.04 della trasformabilità appare che per alcuni areali di trasformazione del territorio vi siano delle sovrapposizioni/interferenze con delle invarianti; si ritiene necessario che tale aspetto debba essere verificato prima dell'approvazione del piano.
- Il R.A. e le NTA del Piano propongono una procedura di Valutazione **Valutazione Strategica Certificata – VSC** per misurare la qualità degli interventi di trasformazione del territorio. Tale procedura deve essere intesa con valenza esclusivamente interna di orientamento nella scelta degli interventi; tale procedura non deve assolutamente essere intesa come sostitutiva del processo di VAS e non deve ritenersi sostitutiva di eventuali Verifiche di assoggettabilità previste dalla normativa vigente.
Nel merito della procedura definita come “valutazione strategica certificata (VSC)”, si evidenzia come la stessa non rientri nella normativa vigente per la valutazione del PAT. In sede di integrazioni il Valutatore ha sottolineato che tale procedura risulta uno strumento di supporto della scelta di collocazione e utilizzo delle volumetrie legate al fabbisogno strategico.
Pertanto considerato che dette azioni sono state valutate all'interno del Rapporto Ambientale, tale procedura risulterebbe da un lato ripetitiva sugli aspetti della sostenibilità ambientale e dall'altro non coerente con la valutazione in quanto i parametri verrebbero successivamente stabiliti in sede di PI dal Consiglio Comunale.
IL R.A. e le NTA dovranno essere aggiornati in tutte le parti nelle quali tale chiarimento non sia sufficientemente chiaro.
- Considerato che alcune osservazioni al piano riguardano la trasformabilità dei biotopi riconosciuti come invarianti dalle tavole di piano (tav.2 delle invarianti), si ritiene che per ogni trasformazione a carico di tali elementi venga rispettata la procedura di Incidenza.
Alla luce delle considerazioni svolte e del continuo rimando al P.I. per la definizione di ogni singola azione strategica del PAT, si ritiene che in sede di P.I. possano essere maggiormente indagate ed approfondite le valutazioni di sostenibilità delle azioni strategiche individuate e normate dal piano; si ritiene che il P.I. debba essere sottoposto a verifica di Assoggettabilità a VAS.
Con riferimento alle **misure di mitigazione** ambientale citate nell'art. 21 c.8 delle NTA, si ritiene che lo stesso articolo debba riportare il maggior dettaglio descrittivo riportato nel R.A.
Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PAT approfondendo gli obiettivi del Documento Preliminare ed evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
In fase di attuazione del Piano, dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito riportate in merito alla Valutazione di Incidenza che esamina gli effetti del Piano sui siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno del territorio comunale.
La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata, ai piani urbanistici dei comuni contermini. Pur tuttavia è necessario prima dell'approvazione del PAT verificare la coerenza con il Piano Neve Regionale (DGRV n.217 del 26/02/2013) soprattutto alla luce dello stralcio del collegamento Cortina-San Vigilio di Marebbe e la coerenza con la pianificazione forestale regionale in merito all'utilizzo delle aree boscate.



Prima dell'approvazione il Piano adottato dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali. Si ritiene inoltre necessaria una ulteriore verifica con il PTCP relativamente alle aree produttive.

Preso atto dalla dichiarazione del responsabile del procedimento del 30/07/2013, trasmessa con nota prot. 15491/2013 del 30/07/2013 ed acquisita al prot. reg. n. 329677 del 02/08/2013, che non sono pervenuti Pareri da parte degli Enti aventi competenza in materia ambientale, e Preso atto delle incongruenze fatte emergere dalle competenti direzioni regionali in merito a:

- *non corretta interpretazione della carta geomorfologica nella quale si denota, la mancanza di alcune forme strutturali, di erosione, glaciali e carsiche, oltre che l'errato inserimento di alcuni elementi di tipo litologico, la non corrispondenza di alcune forme presenti nella tavola geomorfologica con la tavola litologica, alcune inesattezze nella tavola della fragilità, alcune mancanze nella tavola dei vincoli relativamente alle perimetrazioni PAI di pericolosità di valanga e relativamente alle "Zone di attenzione" presenti nel Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici del fiume Piave, Brenta-Bacchiglione e Livenza e del fiume Adige. (Regione del Veneto – Dipartimento Difesa del Suolo e foreste – Sezione Geologia e risorse, prot. n.107181 del 11/03/2014)*

- *osservazioni riguardanti il Quadro conoscitivo e gli elementi di vincolo paesaggistico e ambientale (Regione Veneto – Direzione Economia e Sviluppo Montano, prot. n.100521 del 06/03/2014).*

si ritiene che le stesse debbano essere adeguatamente risolte prima dell'approvazione definitiva del piano.

Per quanto riguarda il monitoraggio il Comune ha individuato alcuni indicatori da misurare in sede di attuazione; il piano di monitoraggio deve contenere anche indicazioni in merito alla cadenza delle verifiche.

VISTA

La dichiarazione contenuta nel documento di valutazione delle osservazioni trasmesso con nota prot. 01013/2013 del 21/01/2014 acquisito al prot. regionale n.39817 del 29/01/2014, dalla quale si prende atto che sono complessivamente pervenute n.192 osservazioni al PAT delle quali n. 66 aventi attinenza a questioni ambientali.

VALUTATE

le osservazioni pervenute, relative al Rapporto Ambientale e/o inerenti a questioni ambientali ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, di seguito si riportano i contenuti sintetici, controdeduzione dell'Autorità Procedente, parere del valutatore ed il parere di questa Autorità Competente:



N.	Prot.	Data	Mittente	Sintesi dei contenuti dell'osservazione	Proposta di controdeduzione tecnica	Parere valutatore	Parere istruttorio Sezione Coordinamento Commissioni
2	12347	25/06/2012	ORSI MANGELLI BARBARA	<p>Sintesi dei contenuti dell'osservazione</p> <p>Chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che il terreno di proprietà venga scorporato dalla zona bacino visivo e inserito come area di urbanizzazione consolidata, - che l'edificio catalogato come edificio con valore storico testimoniale (3b) venga inserito in categoria 4. 	<p>Il Piano di Assetto del Territorio individua, sulla scorta della definizione che è propria del piano di carattere strategico (scala 1:10.000) gli ambiti territoriali interessati dal sistema di spazio aperti. I bacini visivi non costituiscono un elemento di zonizzazione territoriale e non sono assoggettabili alla disciplina vincolistica.</p> <p><i>Il PAT individua i bacini visivi quali elementi di tutela, per i quali non pregiudica l'edificabilità ma bensì indirizza verso una particolare attenzione negli eventuali interventi di trasformazione che possono interessare suddetti ambiti. In tal senso potranno rivestire un ruolo di primaria importanza le indicazioni che emergeranno dall'Osservatorio Locale Sperimentale del Paesaggio.</i></p> <p>La perimetrazione dei bacini visivi sarà oggetto di precisazione da parte del Piano degli Interventi. Il PAT prevede tuttavia il mantenimento quali ambiti agricoli di valore paesaggistico le zone A3 i verdi privati ed i verdi destinati a parchi urbani così come individuati dal vigente PRG per i quali permane la normativa vigente.</p> <p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Il PAT individua in Tavola 4 Carta della Trasformabilità le aree di urbanizzazione consolidate quali i nuclei storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo già previste come tali dalla pianificazione vigente.</p> <p>Viene demandata al PI la precisazione del perimetro e la definizione nel dettaglio delle aree di urbanizzazione consolidata, definendo le specifiche zone insediative sulla base di elementi morfologici e di contesto. La definizione a scala di maggior dettaglio delle aree comprese nei limiti dell'urbanizzazione consolidata potrà comportare limitate variazioni al perimetro della stessa. Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC).</p> <p>Fino alla redazione del primo PI di recepimento, all'interno dell'urbanizzato consolidato si applicano le indicazioni del PRG previgente, qualora non in contrasto con le previsioni del PAT.</p> <p>L'attribuzione dei gradi di protezione degli edifici di valore storico-testimoniale ed i conseguenti interventi ammissibili sono attribuiti dai PI ai sensi dell'art.10 comma 22 delle NdA del PAT.</p>	<p>Si concorda con quanto controdedotto, rilevando come la specifica definizione delle aree in sede di PI sarà accompagnata da un apparato normativo e appositi allegati che dovranno assicurare la minor interferenza delle trasformazioni urbane ed edilizie rispetto le valenze paesaggistiche (prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale). Similmente si concorda con la controdeduzione relativamente al grado di protezione, considerando l'approfondimento del tema in sede di PI</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p> <p>Si precisa però che la VSC deve essere intesa solamente come procedura interna e non sostitutiva delle valutazioni previste per legge.</p>



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

5	12351	25/06/2012	COSTANTI NI ROLANDA	<p>Chiede l'inserimento dei terreni di sua proprietà, inseriti attualmente in zona bacini visivi e contesti figurativi, vengano inseriti come area di urbanizzazione consolidata, rimanendo disponibile a trovare eventuali accordi con l'Amministrazione.</p>	<p>La presente osservazione interessa pertanto previsioni che sono demandate al PI.</p> <p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Il PAT individua in Tavola 4 Carta della Trasformabilità le aree di urbanizzazione consolidata quali i nuclei storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo già previste come tali dalla pianificazione vigente.</p> <p>Viene demandata al PI la precisazione del perimetro e la definizione nel dettaglio delle aree di urbanizzazione consolidata, definendo le specifiche zone insediative sulla base di elementi morfologici e di contesto. La definizione a scala di maggior dettaglio delle aree comprese nei limiti dell'urbanizzazione consolidata potrà comportare limitate variazioni al perimetro della stessa. Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC).</p> <p>Fino alla redazione del primo PI di recepimento, all'interno dell'urbanizzato consolidato si applicano le indicazioni del PRG previgente, qualora non in contrasto con le previsioni del PAT.</p>	<p>Si concorda con quanto controdedito in ragione delle competenze e livello di dettaglio del PAT, nonché degli obiettivi di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche. In sede di eventuale accordo dovrà essere assicurato il rispetto delle previsioni di tutela, valutando il grado di trasformabilità ed eventuali opere di compensazione o mitigazione.</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p>
9	1246	25/06/2012	RIELLO RAFFAELL A	<p>Chiede che il terreno di proprietà in loc. Pierosà - venga a ricadere nelle aree di urbanizzazione</p>	<p>La presente osservazione interessa pertanto previsioni che sono demandate al PI.</p> <p>Il Piano di Assetto del Territorio individua, sulla scorta della definizione che è propria del piano di carattere strategico (scala 1:10.000) gli ambiti territoriali interessati dal sistema di spazio aperti. I bacini visivi non costituiscono una elemento di zonizzazione</p>	<p>Si concorda con quanto controdedito, trattandosi di una modifica di limitata entità</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p>



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

	<p>consolidata.</p>	<p>territoriale e non sono assoggettabili alla disciplina vincolistica. <i>Il PAT individua i bacini visivi quali elementi di tutela, per i quali non pregiudica l'edificabilità ma bensì indirizza verso una particolare attenzione negli eventuali interventi di trasformazione che possono interessare suddetti bacini. In tal senso potranno rivestire un ruolo di primaria importanza le indicazioni che emergeranno dall'Osservatorio Locale Sperimentale del Paesaggio.</i> La perimetrazione dei bacini visivi sarà oggetto di precisazione da parte del Piano degli Interventi. Il PAT prevede tuttavia il mantenimento quali ambiti agricoli di valore paesaggistico le zone A3, i verdi privati ed i verdi destinati a parchi urbani così come individuati dal vigente PRG per i quali permane la normativa vigente. Premesso che le previsioni del PAT non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al Piano degli Interventi (PI), l'indicazione relativa ai "prati magri e prati pascolo" non corrisponde necessariamente ad una conforme vocazione dell'area, come si potrebbe in ipotesi intendere, ma è utilizzata in sede di pianificazione urbanistica del territorio per escluderne l'edificabilità (cfr. Cons. St. IV 16/11/2011 n. 6049, secondo il quale "La destinazione agricola di un suolo non deve rispondere necessariamente all'esigenza di promuovere specifiche attività di coltivazione, e quindi essere funzionate ad un uso strettamente agricolo del terreno, potendo essere concretamente volta a sottrarre parti del territorio comunale a nuove edificazioni, ovvero a garantire ai cittadini l'equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando loro quella quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell'espansione dell'aggregato urbano."</p> <p>In tale quadro ed in tale logica la destinazione agricola è stata ritenuta compatibile con interventi di costruzione e con destinazioni diverse (Cass. Pen. III 9/5/2011 n. 17873; TAR Veneto III 16/6/2009 n. 1805; Cons. St. V 9/6/2008 n. 2857; TAR Toscana II 31/1/2000 n. 22; TAR Sardegna II 15/2/2010 n. 178; TAR) ovvero la realizzazione di manufatti (cfr. TAR Piemonte I 7/2/2007 n. 508 secondo il quale il principio della riconducibilità di un progetto al novero delle attività agricole "non può essere esteso fino a precludere incondizionatamente la realizzazione di manufatti pertinenziali a strutture già esistenti o quantomeno approvate dall'amministrazione" cfr. TAR Liguria I 25/11/2003 n. 1588).</p> <p>nelle aree con destinazione agricola possono pertanto essere consentiti interventi di natura e carattere diverso rispetto alla funzione produttiva e di coltivazione a cui tradizionalmente si riconduce tale destinazione sulla base della valutazione della compatibilità di tali interventi sia alla luce della loro consistenza e funzione, sia alla luce delle concrete caratteristiche e della effettiva vocazione dell'area interessata.</p>	<p>che non comporta alterazioni significative degli equilibri ambientali, rilevando come la specifica definizione delle aree in sede di PI sarà accompagnata da un apparato normativo e appositi allegati che dovranno assicurare la minor interferenza delle trasformazioni urbane ed edilizie rispetto le valenze paesaggistiche (prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale).</p>	<p>Si precisa però che la VSC deve essere intesa solamente come procedura interna e non sostitutiva delle valutazioni previste per legge. Si ritiene inoltre che le trasformazioni a carico dei prati e dei pascoli debbano rispettare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente, e che non debbano interessare ambiti riconosciuti come habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.</p>
--	---------------------	--	---	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

					<p>In tale quadro deve ritenersi possibile, tra i vari interventi, la realizzazione di volumi interrati, che oltre a risultare privi di rilievo edilizio in quanto "neutri" sotto il profilo volumetrico, ben possono risultare irrilevanti e come tali compatibili rispetto alla destinazione agricola ogni qualvolta quest'ultima risulti espressione di un vincolo di inedificazione motivato soprattutto da considerazioni di tipo paesaggistico piuttosto che di ricognizione e promozione della vocazione agricola del fondo.</p> <p>A completamento dei ragionamenti siffatti, si ricorda che la Legge 24 marzo 1989, n. 122 (legge Tognoli) enuncia che "i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari", anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi ove i piani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente."</p> <p>Si ribadisce infine la natura ricognitiva e non esaustiva, peraltro data dalla natura del PAT, dell'individuazione dei Prati magri e prati pascoli così come individuati nella Tavola 2 Carta delle Invarianti per i quali l'art. 9 comma 34 delle NdA stabilisce che "Il PI definisce l'estensione dei prati magri e dei prati pascoli" lasciando pertanto al PI il compito di definire la precisa delimitazione dei prati medesimi.</p> <p>In base a tali considerazioni si ribadisce che opere e manufatti interrati sono realizzabili e non ricadono nei limiti della salvaguardia di cui all'art. 21 comma 1 delle NdA di Piano. Al fine di consentire il migliore utilizzo delle parti agricole si propone la modifica dell'art. 11 comma 35 integrandolo con la seguente definizione:</p> <p><i>"Prescrizioni</i></p> <p>35. I prati magri ed i prati pascoli sono trasformabili previa compensazione della perdita della superficie mediante creazione di equivalente superficie a prato contigua a superfici prative esistenti. Il Piano degli interventi definirà regole e misure compensative maggiormente dettagliate per l'attuazione dei suddetti interventi. Il Piano degli interventi potrà escludere dagli obblighi compensativi gli interventi di lieve entità sotto la soglia stabilita dal PI o operati dagli imprenditori agricoli e finalizzati alla conduzione dell'attività agricola secondo il piano aziendale. Le misure compensative potranno</p>
--	--	--	--	--	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

				<p>interessare anche i terreni vincolati ad uso civico. Fino alla prima variante al PI gli interventi che comportano una riduzione del prato magro o prato pascolo fino a 1.000 mq sono comunque esclusi dai suddetti obblighi compensativi. Sono consentiti unicamente i manufatti destinati alla conduzione del fondo ed inoltre, recinti, muretti a secco ed altri manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e qualsiasi opera o infrastruttura interrata ed inoltre opere pubbliche anche fuori terra, purché soggette ad adeguata valutazione di impatto paesaggistico; per gli edifici residenziali non rurali e gli edifici censiti identificati con apposita grafia in Tav. 4. Carta della Trasformabilità, fino alla prima variante al piano degli interventi, valgono le norme del vigente PRG con particolare riferimento all'art. 38 delle NTA vigenti.</p> <p>36. L'individuazione dei prati magri e prati pascoli riportata nel PAT ha valore indicativo: all'interno di detti ambiti, fino alla prima variante di adeguamento al Piano degli Interventi, si applicano le indicazioni relative all'art. 26 - ZONE A PRATO PASCOLO (E/2) del PRG vigente.</p> <p>37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurne la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente.</p> <p>Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p> <p>37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurne la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente.</p> <p>Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio, di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p> <p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi</p>
--	--	--	--	--



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

10	1246	25/06/2012	TESSARO GIOVANNI, DAL CANTON LUIGIA	Chiede che il comparto di proprietà venga inserito nella zona urbanizzazione consolidata.	<p>(Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori. Il PAT individua in Tavola 4 Carta della Trasformabilità le aree di urbanizzazione consolidata quali i nuclei storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo già previste come tali dalla pianificazione vigente.</p> <p>Viene demandata al PI la precisazione del perimetro e la definizione nel dettaglio delle aree di urbanizzazione consolidata, definendo le specifiche zone insediative sulla base di elementi morfologici e di contesto. La definizione a scala di maggior dettaglio delle aree comprese nei limiti dell'urbanizzazione consolidata potrà comportare limitate variazioni al perimetro della stessa. Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC).</p> <p>Fino alla redazione del primo PI di recepimento, all'interno dell'urbanizzato consolidato si applicano le indicazioni del PRG vigente, qualora non in contrasto con le previsioni del PAT.</p> <p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Il PAT individua in Tavola 4 Carta della Trasformabilità le aree di urbanizzazione consolidata quali i nuclei storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo già previste come tali dalla pianificazione vigente.</p> <p>e consolidata, definendo le specifiche zone insediative sulla base di elementi morfologici e di contesto. La definizione a scala di maggior dettaglio delle aree comprese nei limiti dell'urbanizzazione consolidata potrà comportare limitate variazioni al perimetro della stessa. Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC).</p> <p>Fino alla redazione del primo PI di recepimento, all'interno dell'urbanizzato consolidato si applicano le indicazioni del PRG vigente, qualora non in contrasto con le previsioni del PAT.</p> <p>Il citato Piano Recupero viene individuato nella Tavola 4 – Carta della Trasformabilità del PAT adottato con DCC n. 32/2012 quale "Aree idonee per il miglioramento della qualità urbana" cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 commi 11-12 delle NdA di Piano.</p> <p>Si propone tuttavia lo stralcio dell'indicazione relativa alle aree di connessione naturalistica (buffer zone) o corridoi ecologici nonché dell'indicazione dei bacini visivi e dei prati magri e prati pascoli in corrispondenza delle Zone di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente del PRG vigente, date le caratteristiche dei luoghi su cui queste insistono, già interessate dalla presenza di patrimonio edilizio</p>	<p>Si concorda con quanto controdedito dal momento che l'intervento si sviluppa in continuità rispetto al tessuto consolidato, rilevando come la specifica definizione delle aree in sede di PI sarà accompagnata da un apparato normativo e appositi allegati che dovranno assicurare la minor interferenza delle trasformazioni urbane ed edilizie rispetto le valenze paesaggistiche (prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale).</p> <p>Si considera come la continuità degli elementi di carattere ambientale non venga interrotta, sviluppandosi ai margini dell'ambito, tuttavia si rileva la necessità di definire un intervento che non comporti</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p> <p>Si precisa però che la VSC deve essere intesa solamente come procedura interna e non sostitutiva delle valutazioni previste per legge</p>
----	------	------------	-------------------------------------	---	---	---	---



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

11	13163	26/02/2012	REGOLE D'AMPEZZO	<p>Chiede al Comune di Cortina d'Ampezzo il rilascio di specifico nulla osta, per la zona presso al casetta del Soccorso Alpino, in risposta a istanza di compatibilità urbanistica del 22.05.2012, integrata il 12.06.2012.</p> <p>La presente istanza viene considerata osservazione al PAT per la sola parte inerente la discrepanza con la normativa dei boschi del 1954.</p>	<p>esistente.</p> <p>Dato atto che le previsioni del PAT rivestono natura strategica e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, destinazioni che sono stabilite unicamente dal Piano degli Interventi (Art.17 comma 2 della L.R. 11/2004), le indicazioni cartografiche del PAT non possono determinare la costituzione di diritti edificatori.</p> <p>Il PI in coerenza con le indicazioni del PAT indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti e in generale per gli interventi di trasformazione del territorio, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti.</p> <p>Modifiche di maggiore rilevanza potranno essere introdotte in sede di PI solamente previa Valutazione Strategica Certificata (VSC).</p> <p>La presente osservazione interessa previsioni di dettaglio e di natura conformativa che sono demandate al PI.</p> <p>Si sottolinea tuttavia che, premesso che all'art. 9 commi 24 e 25 il PAT consente le operazioni di assietamento, diradamento e ridisegno dei fronti boscati in funzione di un miglioramento percettivo e scenografico e sono inoltre consentiti gli interventi di ripulitura e diradamento di specie invasive finalizzati a incrementare la biodiversità delle formazioni vegetali e/o la produttività, si ritiene di precisare l'interpretazione della citata normativa con l'introduzione del seguente comma tra le direttive dell'art. 9 riferito alle "superfici boscate al 1954":</p> <p>"Il PI, a fronte della scala di maggior dettaglio e di accertamenti sullo stato reale dei luoghi, potrà precisare la definizione delle superfici boscate di valore paesaggistico. In caso di difformità tra la perimetrazione riportata nelle tavole del PAT e la situazione reale, prevale comunque quest'ultima."</p> <p>Fatte salve le premesse di cui alla controdeduzione all'osservazione n.9, di cui si confermano i contenuti, si ribadisce che opere e manufatti interrati sono realizzabili e non ricadono nei limiti della salvaguardia di cui all'art. 21 comma 1 delle Nda di Piano. Al fine di consentire il migliore utilizzo delle parti agricole si propone la modifica dell'art. 11 comma 35 integrandolo con la seguente definizione:</p>	<p>alterazioni significative che anche in modo indiretto possa produrre effetti di disturbo per gli elementi di interesse ambientale prossimi all'area.</p> <p>Si concorda con quanto controdedotto, evidenziando come l'ambito proposto dall'osservazione sia contenuto e quindi non capace di alterare in modo significativo l'assetto e l'obiettivo di tutela previsto dal PAT.</p> <p>La trattazione del tema in sede di strumento di maggior dettaglio, in coerenza con i contenuti di tutela e valorizzazione ambientale paesaggistica (sussidi operativi), potrà definire un intervento capace di porre maggior attenzione in riferimento al margine boscato.</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p> <p>Si precisa però che la VSC deve essere intesa solamente come procedura interna e non sostitutiva delle valutazioni previste per legge</p>
12	13163	05/07/2012	ELENA BIGONTINA	<p>Chiede la rivalutazione del posizionamento di un perimetro che vincola la realizzazione di costruzioni interrati (prati magri e prati pascoli in loc.</p>	<p>Si concorda con quanto controdedotto, considerando che la soluzione prevista consente il mantenimento</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore</p> <p>Si ritiene inoltre che le trasformazioni a carico dei prati e</p>	



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Zuel.	<p><i>"Prescrizioni"</i></p> <p>35. I prati magri ed i prati pascoli sono trasformabili previa compensazione della perdita della superficie mediante creazione di equivalente superficie a prato contigua a superfici prative esistenti. Il Piano degli interventi definirà regole e misure compensative maggiormente dettagliate per l'attuazione dei suddetti interventi. Il Piano degli interventi potrà escludere dagli obblighi compensativi gli interventi di lieve entità sotto la soglia stabilita dal P.I. o operati dagli imprenditori agricoli e finalizzati alla conduzione dell'attività agricola secondo il piano aziendale. Le misure compensative potranno interessare anche i terreni vincolati ad uso civico. Fino alla prima variante al P.I. gli interventi che comportano una riduzione del prato magro o prato pascolo fino a 1.000 mq sono comunque esclusi dai suddetti obblighi compensativi. Sono consentiti unicamente i manufatti destinati alla conduzione del fondo ed inoltre arve, recinti, muretti a secco ed altri manufatti necessari alla conduzione dell'azienda agricola e qualsiasi opera o infrastruttura interrata ed inoltre opere pubbliche anche fuori terra, purché soggette ad adeguata valutazione di impatto paesaggistico; per—gli edifici residenziali non rurali e gli edifici censiti identificati con apposita grafia in Tav. 4 Carta della Trasformabilità, fino alla prima variante al primo piano degli interventi, valgono le norme del vigente PRG con particolare riferimento all'art. 38 delle NTA vigenti.</p> <p>36. L'individuazione dei prati magri e prati pascoli riportata nel PAT ha valore indicativo: all'interno di detti ambiti, fino alla prima variante di adeguamento al Piano degli Interventi, si applicano le indicazioni relative all'art. 26 - ZONE A PRATO PASCOLO (E/2) del PRG previgente.</p> <p>37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurre la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente.</p> <p>Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi alluvionali che si trovino in ambiti di pericolosità geologica P3 - P4, è comunque ammessa la trasformazione della volumetria esistente in credito edilizio di cui al successivo Art. 19, da spendersi in altro ambito territoriale preventivamente individuato, anche in deroga alla normativa della zona di destinazione, purché migliorativo sotto il profilo idrogeologico e compatibile con quello paesaggistico.</p> <p>37. Negli ambiti soggetti a pericolosità geologica P2 - P3 - P4 del Piano d'Assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione sono ammessi modesti spostamenti degli edifici esistenti al solo scopo di ridurre la vulnerabilità rispetto al rischio idrogeologico presente.</p> <p>Per gli edifici gravemente lesionati da movimenti franosi o eventi</p>	<p>dell'attività, la proposta di integrazione della norma di piano garantisce la coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale e le eventuali opere di compensazione e mitigazione, nonché della sicurezza del territorio.</p>	<p>dei pascoli debbano rispettare la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente, e che non debbano interessare ambiti riconosciuti come habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.</p>
-------	--	--	---

